Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Rinnovo 2026 - Tabelle

Valori provvisori 2026
Pensioni e limiti di reddito 1,40%
Limiti di reddito INVCIV totali 1,30%
Indennità INVCIV 4,16%

Valori definitivi 2025 all'0,80%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2025 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	A1	pag. 5
	Aumenti per costo vita	A2	
	Importo aggiuntivo	A4	pag. 6
	Importo Indennità Integrativa Speciale	A5	
	Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)	A6	
	Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	A7	
	Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007	A8	
	Calcolo dell'incremento massimo mensile del trattamento minimo	A9	
	Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283 legge 29 dicembre 2022 n. 197)	A10	pag. 7
	Tetto 4 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c139 e 140 legge 30 dicembre 2023 n. 213 e art. 1, c. 174 legge 300 dicembre 2024 n. 207)		
	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	B1	
	Aumenti per costo vita	B2	
Importi delle pensioni per l'anno 2026 Valori provvisori	Perequazione residenti all'estero	B2A	pag. 8
	Rivalutazione delle pensioni con benefici di cui alla legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo)	B2B	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	B3	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002	B3bis	
	Importo aggiuntivo	B4	pag. 9
	Importo Indennità Integrativa Speciale	B5	
	Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)	B6	
	Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	B7	
	Quattordicesima art.5 c.1 legge 127/2007	B8	
	Calcolo dell'incremento massimo mensile del trattamento minimo	B9	
	Tetto 5 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c. 283 legge 29 dicembre 2022 n. 197)	B10	pag. 10
	Tetto 4 volte il Trattamento Minimo Quota 103 (art.1 c139 e 140 legge 30 dicembre 2023 n. 213 e art. 1, c. 174 legge 300 dicembre 2024 n. 207)		
	Disposizioni legislative per aumenti costo della vita		
	Fondo Clero	C.1	
	Fondo Addetti Imposte di consumo	C.2	Pag. 11
Pensioni dei fondi speciali di previdenza Importo dei minimi	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	C.3	pag. 15
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	C.4	
	Fondo Esattoriali	C.5	
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	C.6	
	Fondo Telefonici	C.7	
	Fondo per il Personale di Volo	C.8	
	Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti	D.1	pag. 16
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	D.2	
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	D.3	pag. 17
	Legge 385 del 14 dicembre 2000	D.4	
	Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli Assegni di invalidità	E.1	
	Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984)	E.2	pag. 18
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito	F.1	pag. 19
Pensioni di inabilità	Importi dei limiti di reddito	F.2	
	Limiti di reddito	G.1	pag. 20

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Importi dei limiti di reddito	G.2	
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale	H.1	pag. 21
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale	H.2	
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	**Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità**	H.3	pag. 22
	Pensioni Sociali	L.1	pag. 23
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.2	pag. 24
Pensioni sociali – assegni sociali	**Aumento della pensione sociale**	L.3	pag. 25
	Aumento dell'assegno vitalizio	L.4	
	Assegno sociale	L.5	pag. 26
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.6	pag. 27
	Aumento dell'assegno sociale	L.7	pag. 28
	Maggiorazione dell'assegno sociale	L.8	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	L.9	pag. 29
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	L.10	pag. 30
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	L.11	pag. 31
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	L.12	
	Ciechi civili di fascia 6, 8	M.1.1	pag. 32
	Ciechi civili di fascia 7	M.1.2	
Prestazioni per gli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 9	M.1.3	pag. 34
	Ciechi civili di fascia 10	M.1.4	
	Ciechi civili di fascia 11	M.1.5	
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	M.1.6	
	Ciechi civili di fascia 14	M.1.7	pag. 35
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	M.1.8	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	M.2.1	
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	M.2.2	
	Sordomuti di fascia 26	M.2.3	pag. 37
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	M.3.1	
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40	M.3.2	
	Invalidi civili di fascia 33	M.3.3	pag. 38
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	M.3.4	
	Invalidi civili di fascia 47, 49, 50	M.3.5	
	Invalidi civili di fascia 46	M.3.6	pag. 39
	Talassemici	M.3.7	
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	M.4.1	
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque	M.5.1	pag. 36
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	M.5.2	pag. 41
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)	M.5.3	pag. 42
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	M.5.4	pag. 43
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	M.5.5	pag. 44
	Scaglioni annui d'imposta	N.1	pag. 45
	Scaglioni mensili d'imposta	N.1A	pag. 46
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	N.2	pag. 47
	Detrazione per il coniuge	N.2A	
	Detrazione per redditi di pensione	N.3	pag. 48

	Detrazione per redditi di lavoro	N.4	pag. 51
	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	O.1	pag. 52
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	O.2	pag. 52
	Fasce retributive INPGI	O.3	pag. 53
	Fasce retributive INPDAI	O.4	pag. 55
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	R	pag. 57
	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	S	
Massimale di retribuzione imponibile	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	T	pag. 5**7**
Minimale retributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata	U	pag. 5**8** pag. 5**9**
Pensioni ex-INPDAI	Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti "propri"	V	
Sistema Contributivo	Limiti e scadenze dei pagamenti annuali e semestrali	Z	pag. 60
Indebiti Pensionistici			
Periodicità di pagamento			

Tabella A

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2025

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2025	603,4	343,97	443,95	538,69
IMPORTI ANNUI	7.844,20	4.471,61	5.771,35	7.002,97

2 – AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	**Fasce trattamenti complessivi**	**% indice perequazione da attribuire**	**Aumento del**	**Importo trattamenti complessivi**	
				da	**a**
1° gennaio 2025	Fino a 4 volte il TM	100	0,800%	-	2.394,44
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	0,720%	2.394,45	2.993,05
	Oltre 5 volte il TM	75	0,600%	2.993,06	-

2A– PEREQUAZIONE RESIDENTI ALL'ESTERO						
dal	**PERCENTUALE UNICA**	**TRATTAMENTO MINIMO**				
1° gennaio 2025	0,80%	603,4				
	Da 0,00	a	598,61	0,80%		
	a 598,62	a	603,40	603,40	FASCIA DI GARANZIA	

Segue Tabella A

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO		
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	7.999,14	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di € (1,5 volte il TM x 13)	Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € (3 volte il TM x 13)	
11.766,30	23.532,60	

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
1° gennaio2025	924,04	904,04

6 -RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI CON BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE n. 206/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

FASCIA DI IMPORTO	**LIMITE FASCIA**	**%**	**INDICE**	**IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA**
Fino a 3 volte il TM	1.795,83	100	1,250%	22,45
tra 3 e 5 volte il TM	2.993,05	90	1,125%	13,47
oltre 5 volte il TM	-	75	0,938%	VARIABILE

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018**, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice**, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 **è assicurata**, ogni anno, **la rivalutazione automatica**:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa **se più vantaggioso**

b) **un incremento annuale** in misura **pari**, nel massimo, **all'1,25%** calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
1° gennaio 2025	642,16
IMPORTI ANNUI	8.348,08

8 - Quattordicesima 2025 - art.5 c. 1 legge 127/2007					
Anni di contribuzione		**TM annuo x 1,5 (tabella A)**		**TM annuo x 2(tabella B)**	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	**Fino a** € 11.766,30	**Tra** € 11.766,31 **e** € 11.867,29	**Tra** € 11.867,30 **e** € 15.688,40	**Oltre** € 15.688,40
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.)	≤ 18 anni (≤ 936 ctr.)	€ 437	Max € 12.203,30	€ 336	Max € 16.024,40
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	**Fino a** € 11.766,30	**Tra** € 11.766,31 **e** € 11.892,29	**Tra** € 11.892,30 **e** € 15.688,40	**Oltre** € 15.688,40
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr)	> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤1.456 ctr.)	€ 546	Max € 12.312,30	€ 420	Max € 16.108,40
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	**Fino a** € 11.766,30	**Tra** € 11.766,31 **e** € 11.917,29	**Tra** € 11.917,30 **e** € 15.688,40	**Oltre** € 15.688,40
> 25 anni (≥1.301 ctr.)	> 28 anni (≥1.457 ctr.)	€ 655	Max € 12.421,30	€ 504	Max € 16.192,40

9 - CALCOLO DELL' INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge 197/2022)				
Anno	Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
2025	603,4	2,2%	13,27	616,67

Segue Tabella A

10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197)		
Anno	Trattamento Minimo	Tetto 5 volte TM
2025	603,4	3.017,00

11 - TETTO 4 TM quota 103 (art. 1, c. 139 e 140 legge 30 dicembre 2023, n. 213 e art. 1, c. 174 legge 300 dicembre 2024 n. 207)		
Anno	Trattamento Minimo	Tetto 4 volte TM
2025	603,4	2.413,60

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2026

Valori provvisori

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2026	611,85	348,79	450,17	546,24
IMPORTI ANNUI	7.954,05	4.534,27	5.852,21	7.101,12

2 – AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	**Fasce trattamenti complessivi**	**% indice perequazione da attribuire**	**Aumento del**	**Importo trattamenti complessivi**	
				da	**a**
1° gennaio 2026	Fino a 4 volte il TM	100	1,400%	-	2.413,60
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	1,260%	2.413,61	3.017,00
	Oltre 5 volte il TM	75	1,050%	3.017,01	-

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	8.108,99	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di € (1,5 volte il TM x 13)	Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € (3 volte il TM x 13)	
11.931,08	23.862,15	

Segue Tabella B

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
1° gennaio 2026	936,98	916,98

6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)		
Decorrenza 1° gennaio 2026	percentuale spettante	1,40%

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018**, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice**, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 **è assicurata**, ogni anno, **la rivalutazione automatica**:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa **se più vantaggioso**

b) **un incremento annuale** in misura **pari**, nel massimo, **all'1,25%** calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
1° gennaio 2026:	651,16
IMPORTI ANNUI	8.465,08

Segue Tabella B

8 - Quattordicesima 2026 - art.5 c. 1 legge 127/2007					
Anni di contribuzione		**TM annuo x 1,5 (tabella A)**		**TM annuo x 2(tabella B)**	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	**Fino a €** € 11.931,08	**Tra** € 11.931,09 **e** € 12.032,07	**Tra** € 12.032,08 **e** € 15.908,10	**Oltre** € 15.908,10
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.)	≤ 18 anni (≤ 936 ctr.)	€ 437	Max € 12.368,08	€ 336	Max € 16.244,10
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	**Fino a €** € 11.931,08	**Tra** € 11.931,09 **e** € 12.057,07	**Tra** € 12.057,08 **e** € 15.908,10	**Oltre** € 15.908,10
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr)	> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤1.456 ctr.)	€ 546	Max € 12.477,08	€ 420	Max € 16.328,10
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	**Fino a €** € 11.931,08	**Tra** € 11.931,09 **e** € 12.082,07	**Tra** € 12.082,08 **e** € 15.908,10	**Oltre** € 15.908,10
> 25 anni (≥1.301 ctr.)	> 28 anni (≥1.457 ctr.)	€ 655	Max € 12.586,08	€ 504	Max € 16.412,10

9 - CALCOLO DELL' INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge 197/2022)				
Anno	Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
2026	611,85	1,3%	7,95	619,8

10 - TETTO 5 TM quota 103 (art. 1, c. 283 legge 29 dicembre 2022, n. 197)		
Anno	Trattamento Minimo	Tetto 5 volte TM
2026	611,85	3.059,25

11 - TETTO 4 TM quota 103 (art. 1, c. 139 e 140 legge 30 dicembre 2023, n. 213 e art. 1, c. 174 legge 300 dicembre 2024 n. 207)		
Anno	Trattamento Minimo	Tetto 4 volte TM
2026	611,85	2.447,40

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto **dal 1º gennaio 1999**, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".*

La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere **dal 1° gennaio 2001**, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

Il comma 6 dell'artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che "*Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, **per il triennio 2008-2010**, nella misura del 100 per cento*".

Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che "***per l'anno 2008**, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato*".

Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: " *In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".*

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che "***per il periodo 2014-2018** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:*

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) *nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le* pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le

pensioni di importo superiore a cinque volte il già menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del già menzionato limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il già menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del già menzionato limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che **per il periodo 2019-2021** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

f) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
g) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
h) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il già menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il già menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
i) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
j) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
k) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
l) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
m) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che **per il periodo 2020-2021** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
c) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
f) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
g) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che a decorrere **dal 1° gennaio 2022** l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

L'articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022 dispone che:

"Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite

maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

L'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che "**nell'anno 2024** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
   1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];
   2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...];
   3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS[...];
   4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...];
   5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

L'articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2024, n. 207, dispone che in via eccezionale, **per l'anno 2025**, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati **residenti all'estero**, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Tabella C

PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI

1 – Fondo Clero		
Decorrenza	Importo	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
1.1.2025	603,40	6,99
1.1.2026	611,85	7,09

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
Decorrenza	Importo
1.1.2025	535,93
1.1.2026	543,44

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2025	603,40
1.1.2026	611,85

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2025	663,69	603,40
1.1.2026	672,99	611,85

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2025	420,34
1.1.2026	426,23

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2025	603,40
1.1.2026	611,85

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2025	859,64	603,40	601,78
1.1.2026	871,68	611,85	610,21

8 – Fondo per il Personale di Volo	
Decorrenza	Importo
1.1.2025	603,40
1.1.2026	611,85

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2025	Oltre € 15.688,40	Fino a € 7.844,20	Oltre € 7.844,20 Fino a € 15.688,40
2026	Oltre € 15.908,10	Fino a € 7.954,05	Oltre € 7.954,05 Fino a € 15.908,10

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2025	Oltre € 39.221,00	Fino a € 31.376,80	Oltre € 31.376,80 Fino a € 39.221,00
2026	Oltre € 39.770,25	Fino a € 31.816,20	Oltre € 31.816,20 Fino a € 39.770,25
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).			

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2025	Oltre € 31.376,80	Fino a € 23.532,60	Oltre € 23.532,60 Fino a € 31.376,80
2026	Oltre € 31.816,20	Fino a € 23.862,15	Oltre € 23.862,15 Fino a € 31.816,20
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).			

Segue Tabella D

4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	**Gestioni dei Lavoratori Autonomi**	**Decorrenza Integrazione**
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1° gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1° gennaio 2001
Uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1° gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1° luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1° gennaio 2002
Uomini nati dal 1° luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1° luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	**Percentuale di integrazione**
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	**Fasce di reddito coniugale**	**Percentuale di integrazione**
2025	Da € 31.376,80 a € 39.221,00	70%
	Da € 39.221,00 a € 47.065,20	40%
2026	Da € 31.816,20 a € 39.770,25	70%
	Da € 39.770,25 a € 47.724,30	40%

Tabella E

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'				
Anno	Pensionato solo		Pensionato coniugato	
2025	Oltre €	14.005,94	Oltre €	21.008,91
2026	Oltre €	14.202,24	Oltre €	21.303,36

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26
1.7.2014	532,21
1.7.2015	533,22
1.7.2016	533,22
1.7.2017	533,22
1.7.2018	539,09
1.7.2019	545,02
1.7.2020	547,75
1.1.2021	574,59
1.7.2022	585,51
1.7.2023	632,94
1.7.2024	667,12
1.7.2025	672,72

Tabella F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	**25** per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	**40** per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	**50** per cento dell'importo della pensione

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO					
Anno	**Ammontare dei redditi**				**Percentuale di riduzione**
2025	Fino a €	23.532,60			Nessuna
	Oltre €	23.532,60	Fino a €	31.376,80	25 per cento
	Oltre €	31.376,80	Fino a €	39.221,00	40 per cento
	Oltre €	39.221,00			50 per cento
2026	Fino a €	23.862,15			Nessuna
	Oltre €	23.862,15	Fino a €	31.816,20	25 per cento
	Oltre €	31.816,20	Fino a €	39.770,25	40 per cento
	Oltre €	39.770,25			50 per cento

3 – CONTITOLARE UNIVERSTITARIO -REDDITI DA LAVORO CUMULABILI CON LA PENSIONE

Circolare 185/2015 (paragrafo 5): *In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.*

Anno	**Reddito da lavoro**
2025	10.197,46
2026	10.340,27

Attenzione: questi limiti riguardano solo gli studenti/universitari. Per i superstiti inabili si rimanda alla circolare. 15/2009).

Tabella G

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	**25** per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	**50** per cento dell'importo dell'assegno.

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO					
Anno	**Ammontare dei redditi**				**Percentuale di riduzione**
2025	Fino a €	31.376,80			Nessuna
	Oltre €	31.376,80	Fino a €	39.221,00	25 per cento
	Oltre €	39.221,00			50 per cento
2026	Fino a €	31.816,20			Nessuna
	Oltre €	31.816,20	Fino a €	39.770,25	25 per cento
	Oltre €	39.770,25			50 per cento

Tabella H

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI				
	2001		Dal 1° gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001	
Da 60 anni	Mensile	**50.000**	Mensile	**25,83**
	Annuo	650.000	Annuo	335,79
Da 65 anni	Mensile	**160.000**	Mensile	**82,64**
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32
Da 70 anni	Mensile	**160.000**		
	Annuo	2.080.000		
Da 75 anni	Mensile	**180.000**		
	Annuo	2.340.000		

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
2025	7.844,20	7.002,97	8.179,99	15.182,96	8.918,52	15.921,49
2026	7.954,05	7.101,12	8.289,84	15.390,96	9.028,37	16.129,49

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] :13
[B – (RF + RP + P)] :13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno**.**

Segue Tabella H

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		**solo per il 2025**	**2026 (dal 1° gennaio 2008)**
Da 60 anni	**mensile**	**123,77**	**144,44**	**136,44**
	annuo	1.609,01	1.877,72	1.773,72
Da 65 anni	**mensile**	**123,77**	**144,44**	**136,44**
	annuo	1.609,01	1.877,72	1.773,72
Da 70 anni	**mensile**	**123,77**	**144,44**	**136,44**
	annuo	1.609,01	1.877,72	1.773,72

Per l'anno 2025, l'**importo mensile** di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e **l'importo annuo** di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono **incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro**.(art. 1, comma 178 della legge 207/2024)

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** – Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	**AS**	**Limite personale**	**Limite coniugale**
2025	7.844,20	7.002,97	9.721,92	16.724,89
2026	7.954,05	7.101,12	9.727,77	16.828,89

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.
Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata.**

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Segue Tabella H

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

	IMPORTI	2025	2026
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età	**mensile**	**144,44**	**136,44**
	annuo	1877,72	1.773,72

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

- **A** – Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2025	7.844,20	7.002,97	9.721,92	16.724,89
2026	7.954,05	7.101,12	9.727,77	16.828,89

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] :13
[B – (RF + RP + P)] :13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno.

Tabella L

PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
2025	ZERO	<= 14.113,00	Zero	443,95
	> 5.771,35	qualunque	443,95	zero
	<= 5.771,35	> 19.884,35	443,95	zero
	<= 5.771,35	<= 14.113,00	RP/13	
	<= 5.771,35	> 14.113,00 e <= 19.884,35	RP / 13 (*) oppure (RT - 14.113,00) / 13 (*)	
2026	ZERO	<= 14.310,59	Zero	450,17
	> 5.852,21	qualunque	450,17	zero
	<= 5.852,21	> 20.162,80	450,17	zero
	<= 5.852,21	<= 14.310,59	RP/13	
	<= 5.852,21	> 14.310,59 e <= 20.162,80	RP / 13 (*) oppure (RT - 14.310,59) / 13 (*)	

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
2025	ZERO	<= 14.113,00	Zero	343,97
	> 4.471,61	qualunque	343,97	zero
	<= 4.471,61	> 18.584,61	343,97	zero
	<= 4.471,61	<= 14.113,00	RP/13	
	<= 4.471,61	> 14.113,00 e <= 18.584,61	RP / 13 (*) oppure (RT - 14.113,00) / 13 (*)	
2026	ZERO	<= 14.310,59	Zero	348,79
	> 4.534,27	qualunque	348,79	zero
	<= 4.534,27	> 18.844,86	348,79	zero
	<= 4.534,27	<= 14.310,59	RP/13	
	<= 4.534,27	> 14.310,59 e <= 18.844,86	RP / 13 (*) oppure (RT - 14.310,59) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

Segue Tabella L

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2025		**2026**	
Da 65 anni	mensile	**295,89**	mensile	**298,12**
	annuo	3.846,57	annuo	3.875,56
Da 70 anni	mensile	**295,89**	mensile	**298,12**
	annuo	3.846,57	annuo	3.875,56
Da 75 anni	mensile	**295,89**	mensile	**298,12**
	annuo	3.846,57	annuo	3.875,56

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

- **A** – Limite personale = pensione sociale annua (**PS**) + aumento della pensione sociale annuo
- **B** – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**)

	PS	**AS**	**Limite personale**	**Limite coniugale**
2025	5.771,35	7.002,97	9.617,92	16.620,89
2026	5.852,21	7.101,12	9.727,77	16.828,89

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + PS)] :13
[B – (RF + RP + PS)] :13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- **PS**: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000)**.**

Segue Tabella L

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2025	9.617,92	16.620,89	395,87 [A - (RP + PSO)] / 13 [B – (RF + RP + PSO)] / 13
2026	9.727,77	16.828,89	399,50 [A - (RP + PSO)] / 13 [B – (RF + RP + PSO)] / 13

NOTE

L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO.
- PSO: Importo annuo della prestazione PSO.

€ 9.617,92	somma dell'importo annuo 2025 della PSO, pari a € 4.471,61 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.146,31
€ 16.620,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
€ 9.727,77	somma dell'importo annuo 2026 della PSO, pari a € 4.534,27 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.193,50
€ 16.828,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2025	Zero	538,69	Zero	538,69
	> 7.002,97	Zero	**>** 14.005,94	Zero
	<= 7.002,97	(7.002,97-RP) / 13 (*)	**<=** 14.005,94	(14.005,94-RC) / 13 (*)
2026	Zero	546,24	Zero	546,24
	> 7.101,12	Zero	**>** 14.202,24	Zero
	<= 7.101,12	(7.101,12-RP) / 13 (*)	**<=** 14.202,24	(14.202,24-RC) / 13 (*)

6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2025	Zero	438,71	Zero	438,71
	> 5.703,23	Zero	**>** 12.706,20	Zero
	<= 5.703,23	(5.703,23-RP) / 13 (*)	**<=** 12.706,20	(12.706,20-RC) / 13 (*)
2026	Zero	444,86	Zero	444,86
	> 5.783,18	Zero	**>** 12.884,30	Zero
	<= 5.783,18	(5.783,18-RP) / 13 (*)	**<=** 12.884,30	(12.884,30-RC) / 13 (*)

Segue Tabella L

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2001		**Dal 1° gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001**	
Da 65 anni	mensile	**25.000**	mensile	**12,92**
	annuo	325.000	annuo	167,96
Da 70 anni	mensile	**25.000**		
	annuo	325.000		
Da 75 anni	mensile	**40.000**		
	annuo	520.000		

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (**AS**) + aumento annuo
- **B** – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**)

	AS	**TM**	**Limite personale**	**Limite coniugale**
2025	7.002,97	7.844,20	7.170,93	15.015,13
2026	7.101,12	7.954,05	7.269,08	15.223,13

IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + AS)] :13

[B – (RF + RP + AS)] :13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **AS**: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

Segue Tabella L

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2025		**2026**	
Da 65 anni	mensile	**209,15**	mensile	**202,05**
	annuo	2.718,95	annuo	2.626,65
Da 70 anni	mensile	**209,15**	mensile	**202,05**
	annuo	2.718,95	annuo	2.626,65

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (**AS**) + aumento annuo
- **B** – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**)

	AS	**Limite personale**	**Limite coniugale**
2025	7.002,97	9.721,92	16.724,89
2026	7.101,12	9.727,77	16.828,89

IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **AS**: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

Nota bene
Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata.**

Segue Tabella L

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2025	<= 4.471,61	<= 18.584,61	99,98
	> 4.471,61 e <= 5.771,35	> 18.584,61 e <= 19.884,35	(5.771,35 – A) / 13 oppure (19.884,35 – B) / 13
	> 5.771,35	Qualunque	0
2026	<= 4.534,27	<= 18.844,86	101,38
	> 4.534,27 e <= 5.852,21	> 18.844,86 e <= 20.162,80	(5.852,21 – A) / 13 oppure (20.162,80 – B) / 13
	> 5.852,21	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2025	<= 5.703,23	<= 12.706,20	99,98
	> 5.703,23 e <= 7.002,97	> 12.706,20 e <= 14.005,94	(7.002,97 – A) / 13 oppure (14.005,94 – B) / 13
	> 7.002,97	Qualunque	0
2026	<= 5.783,18	<= 12.884,30	101,38
	> 5.783,18 e <= 7.101,12	> 12.884,30 e <= 14.202,24	(7.101,12 – A) / 13 oppure (14.202,24 – B) / 13
	> 7.101,12	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

Segue Tabella L

CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1° gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce **6**, **8**, **11**, **12**, **13**, **16** e **17**	Fasce **7** e **10**
2025	<= 4.471,61	<= 18.584,61	85,06	65,64
	> 4.471,61 e <= 5.577,39	<= 18.584,61	(5.577,39 – A) / 13	
	> 4.471,61 e <= 5.577,39	> 18.584,61 e <= 19.690,39	(5.577,39 – A) / 13 (19.690,39 – B) / 13	
	> 5.577,39	> 19.690,39	0	
2026	<= 4.534,27	<= 18.844,86	86,26	66,56
	> 4.534,27 e <= 5.655,65	<= 18.844,86	(5.655,65 – A) / 13	
	> 4.534,27 e <= 5.655,65	> 18.844,86 e <= 19.966,24	(5.655,65 – A) / 13 (19.966,24 – B) / 13	
	> 5.655,65	> 19.966,24	0	

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo pensionato		pensionato + coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile	Reddito annuo (B)	Importo mensile
2025	<= 5.703,23	85,06	<= 12.706,20	85,06
	> 5.703,23 e <= 6.809,01	(6.809,01 - A) / 13	> 12.706,20 e <= 13.811,98	85,06 (13.811,98 - B) / 13
	> 13.811,98	0	> 13.811,98	0
2026	<= 5.783,18	86,26	<= 12.884,30	86,26
	> 5.783,18 e <= 6.904,56	(6.904,56 - A) / 13	> 12.884,30 e <= 14.005,68	86,26 (14.005,68 - B) / 13
	> 14.005,68	0	> 14.005,68	0

Tabella M

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

Tabella M.1

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
6	**ciechi assoluti**, ricoverati, con sola pensione	
8	**ciechi parziali**, ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
7	**ciechi assoluti**, non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	19.772,50	363,37
1° gennaio 2026	20.029,55	368,46

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	**Tipologia**	
9	**ciechi parziali**, ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1° gennaio 2025		229,30
1° gennaio 2026		238,14

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
10	**ciechi assoluti**, non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1° gennaio 2025	19.772,50	363,37	1022,44
1° gennaio 2026	20.029,55	368,46	1.064,98

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
11	**ciechi assoluti**, ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00	1.022,44
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71	1.064,98

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	**Tipologia**		
12	**ciechi parziali**, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	**ciechi parziali**, ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	**ciechi parziali**, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	**ciechi parziali**, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale (*)
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00	229,30
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71	238,14

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	**Tipologia**	
14	**ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita**	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	9.506,10	249,38
1° gennaio 2026	9.629,68	252,88

Segue Tabella M 1

<table>
<tr><th colspan="3">8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO</th></tr>
<tr><th>Fascia</th><th colspan="2">Tipologia</th></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15</td></tr>
<tr><td>decorrenza</td><td rowspan="3">erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione</td><td>importo mensile</td></tr>
<tr><td>1° gennaio 2025</td><td>1.022,44</td></tr>
<tr><td>1° gennaio 2026</td><td>1.064,98</td></tr>
</table>

Tabella M.2

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	**Tipologia**		
20	**sordomuti**, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	**sordomuti**, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	**sordomuti**, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione (*)
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00	267,83
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71	274,17

(*) Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	**Tipologia**	
23	**sordomuti**, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	**sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	**sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1° gennaio 2025		267,83
1° gennaio 2026		274,17

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
26	**sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71

Tabella M.3

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
30	**invalidi totali**, non ricoverati, con sola pensione	
31	**invalidi totali**, ricoverati, con sola pensione	
32	**invalidi totali**, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	**invalidi totali**, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	**invalidi totali**, ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	**Tipologia**	
34	**invalidi parziali**, non ricoverati, con solo assegno	
35	**invalidi parziali**, ricoverati, con solo assegno	
36	**invalidi parziali**, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	**invalidi parziali**, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	5.771,35	336,00
1° gennaio 2026	5.852,21	340,71

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
33	**invalidi totali**, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1° gennaio 2025	19.772,50	336,00	542,02
1° gennaio 2026	20.029,55	340,71	552,57

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	**Tipologia**	
38	**invalidi totali**, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)	
41	**invalidi totali**, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	**invalidi totali**, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	**invalidi totali**, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	**invalidi parziali**, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1° gennaio 2025		542,02
1° gennaio 2026		552,57

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	**Tipologia**	
47, 49, 50	**invalidi parziali**, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1° gennaio 2025	5.771,35	336,00
1° gennaio 2026	5.852,21	340,71

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
46	**invalidi parziali**, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)	indennità di accompagnamento (*)
1° gennaio 2025	5.771,35	343,97	542,02
1° gennaio 2026	5.852,21	348,79	552,57

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

Segue Tabella M.3

7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI **con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età** **legge 28 dicembre 2001 n.448**	
Fascia	**Tipologia**
70	**Talassemia major** (morbo di Cooley)
71	**Drepanocitosi** (anemia falciforme)
decorrenza	importo mensile (*)
1° gennaio 2025	603,40
1° gennaio 2026	611,85

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

Tabella M 4

AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2025	7.137,26	14.981,46	10,33
2026	7.235,41	15.189,46	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 7.137,26	somma dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29		
€ 14.981,46	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 del trattamento minimo pari a € 7.844,20		
€ 7.235,41	somma dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a 134,29		
€ 15.189,46	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 del trattamento minimo pari a € 7.954,05		

Tabella M 5

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI

- **INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43)**
- **CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2025	336,00	9.721,92	16.724,89	411,84 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B – (RF+RP+AS+INVCIV)] / 13
2026	340,71	9.727,77	16.828,89	407,58 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B – (RF+RP+AS+INVCIV)] / 13

L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
- AS: Importo annuo dell'assegno sociale.

€ 9.721,92	somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 4.368,00 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.249,92
€ 16.724,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
€ 9.727,77	somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 4.429,23 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.298,54
€ 16.828,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12

Segue Tabella M 5

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2025	363,37	9.721,92	16.724,89	384,47 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS + INVCIV)] / 13
2026	368,46	9.727,77	16.828,89	379,83 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS+ INVCIV)] / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
- AS: Importo annuo dell'assegno sociale.

€ 9.721,92	somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 4.723,81 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.894,11
€ 16.724,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
€ 9.727,77	somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 4.789,98 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.937,79
€ 16.828,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2025	421,06	9.721,92	16.724,89	326,78 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS + INVCIV)] / 13
2026	426,97	9.727,77	16.828,89	321,32 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B – (RF+RP+AS+INVCIV)] / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
- AS: Importo annuo dell'assegno sociale.

€ 9.721,92	somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 5.473,78 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.144,14
€ 16.724,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
€ 9.727,77	somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 5.550,61 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.177,16
€ 16.828,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12

Segue Tabella M 5

4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1° gennaio 1931				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2025	429,01	9.721,92	16.724,89	318,83 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS+ INVCIV)] / 13
2026	435,02	9.727,77	16.828,89	313,27 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS+ INVCIV)] / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
- AS: Importo annuo dell'assegno sociale.

€ 9.721,92	somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 5.577,13 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.040,79
€ 16.724,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
€ 9.727,77	somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 5.655,26 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.072,51
€ 16.828,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2025	448,43	9.721,92	16.724,89	299,41 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS+ INVCIV)] / 13
2026	454,72	9.727,77	16.828,89	293,57 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + AS+INVCIV)] / 13

L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
- AS: Importo annuo dell'assegno sociale.

€ 9.721,92	somma dell'importo annuo 2025 della INVCIV, pari a € 5.829,59 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.788,33
€ 16.724,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2025 dell'assegno sociale, pari a € 7.002,97
€ 9.727,77	somma dell'importo annuo 2026 della INVCIV, pari a € 5.911,36 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.816,41
€ 16.828,89	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2026 dell'assegno sociale, pari a € 7.101,12

Tabella N

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				**Aliquota percentuale**	Correttivo da detrarre
		Fino a	28.000,00	23%	0
Oltre	28.000,00	Fino a	50.000,00	35%	3.360,00
Oltre	50.000,00			43%	7.360,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				**Aliquota percentuale**	Correttivo da detrarre
		Fino a	2.333,33	23%	0
Oltre	2.333,33	Fino a	4.166,67	35%	280,00
Oltre	4.166,67			43%	613,33

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
(scheda aggiornata come da Circolare n. 4/E/2022)

2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	**Detrazione annua**	Note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, **di età pari o superiore a 21 anni**	950,00	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c dell'art.12 TUIR	750,00	Nota 2
Per il primo figlio di età pari o superiore a 21 anni in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella N.2A)	

La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a ***2.840,51 €*** (limite elevato a ***4.000,00 €*** per figli a carico con età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono ***"rapportate a mese"*** e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei già menzionati rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR*C

Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €

95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1)) /95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli

Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €

Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR*C

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato					
Reddito				**Detrazione annua**	Note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2

La detrazione è ***"rapportata al periodo di pensione"*** dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A

Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €

Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C

Segue Tabella N

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				**Detrazione annua**	Note
		Fino a	8.500,00	1.955,00	Nota 1
Oltre	8.500,00	Fino a	25.000,00	700	Nota 2
Oltre	25.000,00	Fino a	28.000,00	700	Nota 2+Nota 4
Oltre	28.000,00	Fino a	29.000,00	700	Nota 3+Nota 4
Oltre	29.000,00	Fino a	50.000,00	700	Nota 3
Oltre	50.000,00			0	

La detrazione è ***"rapportata al periodo di pensione"*** dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 19.500
Calcolo dell'aumento della detrazione (A):
A = 1.255 * C
Calcolo della detrazione: 700,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 700,00 * C

Nota 4: l'art. 1 comma 2, lett. b) punto 4) prevede un aumento di detrazione pari a 50 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e "isopensioni")

Reddito				**Detrazione annua**	Note
		Fino a	15.000,00	1.955,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	25.000,00	1.910,00	Nota 2
Oltre	25.000,00	Fino a	28.000,00	1.910,00	Nota 2+Nota 4
Oltre	28.000,00	Fino a	35.000,00	1.910,00	Nota 3+Nota 4
Oltre	35.000,00	Fino a	50.000,00	1.910,00	Nota 3
Oltre	50.000,00			0	

La detrazione è ***"rapportata al periodo del trattamento di pensione"*** dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.

Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 13.000
Calcolo dell'aumento della detrazione (A):
A = 1.190 * C
Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C

Nota 4: l'art. 1 comma 2, lett. b) punto 2) prevede un aumento di detrazione pari a 65 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro

Tabella O

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO

1 – ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
2026					
Fino a € 56.224,40	1.081,23	80	0,00153846	44.979,51	3.459,96
Oltre € 56.224,40 Fino a € 74.778,46 (fascia di € 18.554,05)	1.081,23 1.438,05 356,80	60	0,0011538	11.131,99	856,31
Oltre € 74.778,46 Fino a € 93.332,50 (fascia di € 18.554,05)	1.438,05 1.794,85 356,80	50	0,000961538	9.277,04	713,62
Oltre € 93.332,50	1.794,85	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
2026					
Fino a € 56.224,40	1.081,23	80	0,00153846	44.979,51	3.459,96
Oltre € 56.224,40 Fino a € 74.778,46 (fascia di € 18.554,05)	1.081,23 1.438,05 356,80	64	0,001230769	11.874,65	913,43
Oltre € 74.778,46 Fino a € 93.332,50 (fascia di € 18.554,05)	1.438,05 1.794,85 356,80	54	0,001038461	10.019,24	770,71
Oltre € 93.332,50 Fino a € 106.826,37 (fascia di € 13.493,87)	1.794,85 2.054,36 259,49	44	0,000846153	5.937,40	456,72
Oltre € 106.826,37	2.054,36	36	0,000692307		

3- INPGI

INPGI quota A - Fino al 31-12-1992

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Importo annuo
69.486,27	2,66	69.486,27
23.162,09	2,00	92.648,36
23.162,09	1,66	115.810,45
sulla differenza	1,33	oltre 115.810,45

INPGI quota B - Dal 01-01-1993 al 31-07-1998

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Importo annuo
69.486,27	2,66	69.486,27
22.930,47	2,00	92.416,74
22.930,47	1,66	115.347,21
16.676,70	1,33	132.023,91
sulla differenza	0,90	oltre 132.023,91

INPGI quota C - Dal 01-08-1998 al 31-12-2005

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Importo annuo
53.784,40	2,66	53.784,40
17.748,85	2,00	71.533,25
17.748,85	1,66	89.282,10
12.908,26	1,33	102.190,36
sulla differenza	0,90	oltre 102.190,36

Segue Tabella O

INPGI quota D1 - Dal 01-01-2006 al 31-12-2006

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Importo annuo
53.784,40	2,66	53.784,40
17.748,85	2,00	71.533,25
17.748,85	1,66	89.282,10
12.908,26	1,33	102.190,36
sulla differenza	0,90	oltre 102.190,36

INPGI quota D2 - Dal 01-01-2007 al 31-12-2015

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Importo annuo
53.784,40	2,66	53.784,40
17.748,85	2,00	71.533,25
17.748,85	1,66	89.282,10
12.908,26	1,33	102.190,36
sulla differenza	0,90	oltre 102.190,36

INPGI quota E - Dal 01-01-2016 al 31-12-2016 - Cod. F8 - Media tutta vita lavorativa

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Importo annuo
53.784,40	2,66	53.784,40
17.748,85	1,73	71.533,25
17.748,85	1,44	89.282,10
12.908,26	1,15	102.190,36
sulla differenza	0,78	oltre 102.190,36

Segue Tabella O

INPGI quota F - Dal 01-01-2017		
Fasce retributive	**Aliquote percentuali di rendimento**	**Importo annuo**
53.784,40	2,66	53.784,40
17.748,85	1,60	71.533,25
17.748,85	1,35	89.282,10
12.908,26	1,10	102.190,36
sulla differenza	0,90	oltre 102.190,36

4- INPDAI

INPDAI quota A - Fino al 31-12-1992			
Fasce retributive	**Aliquote percentuali di rendimento**	**Anzianità massima in giorni**	**Importo annuo**
56.224,17	0,80	10.800	56.224,17
10.915,23	0,50	10.800	67.139,40
155.785,67	0,40	10.800	222.925,07

INPDAI quota B1 - Dal 01-01-1993 al 31-12-1994			
Fasce retributive	**Aliquote percentuali di rendimento**	**Anzianità massima in giorni**	**Importo annuo**
56.224,17	0,80	10.800	56.224,17
10.915,23	0,50	10.800	67.139,40
155.785,67	0,40	10.800	222.925,07

Segue Tabella O

INPDAI quota B2 - Dal 01-01-1995 al 31-12-1996

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Anzianità massima in giorni	Importo annuo
56.224,17	0,80	14.400	56.224,17
10.915,23	0,66	14.400	67.139,40
155.785,67	0,53	14.400	222.925,07

INPDAI quota B3 - Dal 01-01-1997 al 31-12-2002

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Anzianità massima in giorni	Importo annuo
56.224,17	0,80	14.400	56.224,17
10.915,23	0,64	14.400	67.139,40
33.569,70	0,54	14.400	100.709,10
18.075,99	0,44	14.400	118.785,09
104.139,98	0,36	14.400	222.925,07

Tabella R

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2025	120.607,00
2026	122.295,00

Tabella S

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguaglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo (arrotondato all'unità di euro)
2025	603,40	40,00	241,36	12.551,00
2026	611,85	40,00	244,74	12.726,00

Tabella T

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2025	12.551,00	219.847,00	55.448,00
2026	12.726,00	222.925,00	56.224,00

Tabella U

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale	Importo soglia
2025	538,69	1,00	538,69
2026	546,24	1,00	546,24

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni (legge 22 dicembre 2011, n. 214)

L'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato i commi 7, 11 e 12 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia (per lavoratrici con 1 figlio)	Percentuale (3)	Importo soglia (per lavoratrici con 2 o più figli)
2025	538,69	3,00	1.616,07	2,80	1.508,33	2,60	1.400,59
2026	546,24	3,00	1.638,72	2,80	1.529,47	2,60	1.420,22

(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

(2) Lavoratrici con 1 figlio prive di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

(3) Lavoratrici con 2 o più figli prive di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

L'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato i commi 7, 11 e 12 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Tabella V

CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI "PROPRI"

REDDITO DEL PENSIONATO	ANNO 2026	ABBATTIMENTO T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001	Redditi inferiori o uguali a € 9.727,77	60%
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 9.727,77 e inferiori o uguali a € 15.908,10	40%
Superiori a due volte il trattamento minimo ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 15.908,10 e inferiori o uguali a € 31.816,20	20%
Superiori a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 31.816,20	0

Tabella Z

LIMITI E SCADENZE DEI PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI - ANNO 2026

Importo mensile lordo	Mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €	Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	3/5 gennaio
Da 10,00 € a 90,00 €	Da gennaio a giugno	3/5 gennaio
	Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1° luglio